## Niente Irpef sui compensi all'impiegato italiano del Consolato estero

## Persone fisiche

Importi esenti in virtù della Convenzione di Vienna Non rileva la cittadinanza

## Maria Lucia Di Tanna Davide Greco

I compensi erogati da un Consolato estero, presente sul territorio italiano, ad un proprio impiegato o funzionario sono esenti ai fini Irpef in base all'articolo 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, anche se l'interessato dispone pure della cittadinanza italiana. A dirlo è la Cgt Lombardia nella sentenza n. 684/16/2024 (presidente Greco, relatore Ramondetta).

La vicenda ha visto coinvolta un'impiegata brasiliana (ma con cittadinanza anche italiana a seguito di matrimonio) del Consolato generale del Brasile in Italia. Due, in particolare, gli addebiti mossi dall'ufficio. Innanzitutto, è stato ritenuto errato applicare alla contribuente l'esenzione prevista dall'articolo 4 del Dpr 601/73 che esclude, ai fini Irpef, i redditi percepiti da «soggetti non cittadini italiani» che svolgono, nel territorio dello Stato, l'attività di consoli, di agenti consolari nonché di impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri. Tale preclusione sarebbe stata giustificata dalla doppia cittadinanza della contribuente.

In secondo luogo, sarebbe stata contestata la corretta applicazione dell'articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Brasile.

I giudici milanesi, con riferimento al primo addebito, affermano che avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari che «rappresenta una fonte normativa speciale che deroga alla disciplina nazionale» con la conseguenza che su tali redditi lo Stato italiano non avrebbe potuto pretendere alcunché. Tale articolo, infatti, è applicabile (spiegano i giudici) anche «ai cittadini stranieri aventi la doppia cittadinanza, posto che la norma dispone una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche e non prevede la perdita del diritto all'esenzione nel caso di acquisto di ulteriore cittadinanza».

Di difficile interpretazione, invece, il secondo addebito. Non è chiara, infatti, l'attinenza della fattispecie in esame con il tema dei government services. Nel caso trattato dai giudici milanesi, infatti, i compensi percepiti dalla contribuente di nazionalità brasiliana sarebbero stati pagati dal consolato brasiliano in Italia e non direttamente dal governo italiano ovvero da una sua amministrazione.

L'unico appiglio, forse, potrebbe essere quello di ritenere applicabile l'articolo 19 in virtù del fatto che la contribuente, in quanto residente in Italia, stesse offrendo i propri servizi (ancorché su suolo italiano) direttamente al governo brasiliano in qualità di impiegato di un suo consolato estero. Tuttavia questo non risulta del tutto chiaro.